

AUTOTUTELA E SCIA

Art. 19, comma 4 della legge 241/90: 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

Pubblicato il 20/10/2021

N. 06587/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da XXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fornaro e Domenico Sabbatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento Prot. 40388 del 23.12.2020 del Comune di Volla con il quale si dispone l'annullamento degli effetti della SCIA prot. 39726 del 27.12.2019, ai sensi dell'art. 21-*nonies* Legge 7 agosto 1990, n. 41.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È stato impugnato il provvedimento prot. 40388 del 23 dicembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 19 comma 4 della legge 241/90 (*"Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*"*), con riguardo agli effetti della SCIA prot. 39726 del 27 dicembre 2019. Con tale provvedimento, il Comune, dopo aver ricostruito la natura giuridica privatistica della SCIA, ne ha inibito gli effetti legittimanti, invocando i poteri di autotutela decisoria e rinviando, per la motivazione, alla comunicazione di avvio del procedimento prot. 28687 del 14 settembre 2020, con la quale rappresentava che *"l'illegittimità e l'interesse pubblico sono requisiti sufficienti per sorreggere un provvedimento di annullamento d'ufficio"* e indicava i profili di illegittimità della predetta SCIA, consistenti nel cambio di destinazione da deposito commerciale ad attività artigianale, per la realizzazione di un'officina meccanica in zona E.

2. Il ricorso è fondato.

Come già prospettato nell'ordinanza cautelare di accoglimento n. 507 del 16 marzo 2021, assume valore assorbente il secondo motivo con il quale **si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo l'amministrazione dato conto della ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, né tenuto in considerazione l'affidamento riposto dal privato nel consolidamento della sua situazione giuridica, legittimata dalla SCIA.**

3. L'art. 21-*nonies* della L. n. 241 del 1990 detta per la SCIA la "disciplina di riferimento" per l'esercizio del potere *ex post* dell'amministrazione, attivabile scaduti i termini perentori di cui all'art. 19 comma 6-*bis*: *"un potere inibitorio, repressivo o conformativo da esercitarsi solo "in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-*nonies*" - e quindi motivando sulle ragioni di interesse pubblico e sugli interessi dei destinatari e dei controinteressati (cfr., in argomento, Cons. Stato, comm. spec., 30 marzo 2016 n. 433 nonché, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2019 n. 1227). In sostanza, nel sistema previgente, la permanenza di un potere repressivo generale, esercitabile anche in assenza dei presupposti e delle forme proprie dell'autotutela, rendeva irrilevante il decorso del termine per l'adozione del divieto di avvio o di prosecuzione dell'attività oggetto di denuncia o segnalazione, non essendo positivamente prescritto, a tal fine, il previo annullamento d'ufficio degli effetti prodottisi in favore del denunciante e/o segnalante e ad esso non erano applicabili i parametri di cautela predisposti dal legislatore a tutela del destinatario di un provvedimento di ritiro. Con la riforma del 2015, a tutela dell'affidamento del privato che ha presentato una SICA ovvero una DIA, il potere repressivo sanzionatorio, decorso il termine per l'esercizio dei poteri di controllo e inibitori, è stato invece positivamente ancorato alle "condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*" della L. n. 241 del 1990 (cfr., relativamente all'attività edilizia, i commi 4 e 6 - *bis* dell'attuale testo dell'art. 19 della medesima L. n. 241 del 1990)" (Cons. Stato Sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5410)*

4. Nel caso di specie, il potere esercitato dall'amministrazione si discosta notevolmente dal paradigma normativo di cui al citato art. 21-*nonies*, dovendo rilevarsi – anche a prescindere dalla legittimità della valutazione di "irregolarità" edilizia operata con riguardo al cambio di destinazione di uno dei locali dell'immobile oggetto degli interventi segnalati ex art. 19 della legge 241/90, per violazione dell'art. 4 comma 7 della legge regionale 19/2009, trattandosi di modificazione rientrante nella medesima categoria funzionale - la carenza di qualsivoglia forma di motivazione con riguardo all'interesse pubblico prevalente e al bilanciamento degli interessi coinvolti, che avrebbe dovuto tener conto nel caso concreto, per rispondere ai canoni di legittimità imposti dall'art. 21-*nonies* citato - sia del decorso di un anno dall'inoltro dell'atto da parte privata, sia della specifica attività economico-artigianale cui era funzionale il cambio di destinazione dell'immobile.

5. In conclusione, con assorbimento delle restanti doglianze, il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento annullato.

6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento prot 40388 del 23.12.2020.

Condanna il Comune di Volla al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e oltre il rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: [omissis]